

TAR Lazio sez. III° bis

ricorsi r.g. 9746/07, 9750/07, 9751/07, 9753/07, 9754/07, 9797/07, 9800/07, 9938/07, 9940/07, 9944/07, 9945/07, 10064/07, 10066/07, 10067/07, 10068/07, 10069/07, 10187/07, 10188/07, 10189/07, 10429/07, 10432/07, 10436/07, 10440/07, 10444/07, 10641/07, 10642/07, 10644/07, 10646/07, 10661/07, 10662/07, 10663/07, 10854/07, Udienza di merito fissata al 1.12.2008 – il Tar del Lazio sez. III bis con ordinanza n. 469/08 del 26.09.2008 depositata in data 6.10.2008 ha autorizzato i ricorrenti: Morreale Maddalena + altri, Bruscia Clara, Spreafico Andrea Achille + altri, Pietrogrande Clara + altri, Dominedò Marzia + 1, Casula Edward Ginter, Ferrara Corrado, Taddia Pamela, Rossi Vittorio Nicola +1, Catena Claudia, Padovani Gaia, Ottria Andrea + altri, Fanelli Fulvia+1, Gammarino Eugenio, Castiglione Bianca + altri, Chiaretti Alessandra Maria + altri, Mosillo Luca + 1, Lezzi Pancrazio +1, Cardillo Francesco + altri, Preziosa Matilde +1, Prosperini Riccardo +1, Maglione Maria Serena + altri, Romano Angela + altri, Minelli Fosca, Di Concilio Debora, Lombardi Maria, Addabbo Maria + altri, Lupi Amalia, Negri Franco + 1, Lamura Francesco, Moro Valeria, Masci Marco rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Bonetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale Angelico 97, ad integrare il contraddittorio nel giudizio proposto contro il MIUR e le Università: Università degli Studi di Messina, Università degli Studi dell'Insubria di Varese, Università degli Studi di

Brescia, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro, Università degli Studi del Molise, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Trieste, nel giudizio per l'annullamento del D.M. del 17 maggio 2007 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2007-2008, ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in architettura, medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria; del D.M. del 19 giugno 2007 recante la "*Definizione posti Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia a.a. 2007-2008*"; del Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale ex art. 3 del D.M. 17 maggio 2007 è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia; tutti i verbali e atti, ancorché non

conosciuti, della Commissione di esperti che hanno individuato gli ottanta quesiti relativi alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; degli avvisi comparsi on line sul sito del Miur mediante i quali il Ministero ha disposto l'annullamento delle domande numero 71 e 79 del test di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2007-2008; deliberazioni del Senato accademico e degli organi universitari che approvano il numero di posti così come proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università sulla base del potenziale formativo e delle annesse e conseguenti deliberazioni anche del Consiglio di facoltà; decreti rettorali, con i quali è stato emanato il bando di concorso e il bando stesso per l'ammissione al CLS in Medicina e Chirurgia presso le Università; tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa delibera, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo; graduatoria di merito in atti, contenente l'attribuzione del punteggio ai ricorrenti, e consultabile al sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) mediante apposita password e username, ed accluse schede personali dei ricorrenti riportanti la valutazione delle risposte ai singoli quesiti; graduatorie degli atenei in questione anche allegate ai D.R.; tutti i Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie; scorrimenti delle graduatorie che estendono l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; verbali delle operazioni

concorsuali; del regolamento di Ateneo, del Regolamento didattico, del Regolamento Generale e di Facoltà, e di tutti gli atti universitari connessi, nella parte in cui richiedono agli studenti laureati o con alta competenza tecnica attinente al corso di laurea, che questi sostengano la prova preselettiva e anche nella parte in cui disciplinano i trasferimenti, non menzionando espressamente le iscrizioni a corsi ad accesso programmato, per i soggetti in possesso competenze in materie affini; del D.M. del 21 novembre 2007 del MIUR n. 13034 (prot. gab.) e di ogni atto presupposto, richiamato e successivo anche non conosciuto e degli eventuali, successivi e consequenziali decreti rettorali e graduatorie e di tutti gli atti universitari interni connessi con cui si confermava l'approvazione degli atti del concorso così come precedentemente disposta e con cui si approvava e confermava la graduatoria finale di merito e del successivo diniego tacito nei confronti dei ricorrenti all'iscrizione al suindicato corso di Laurea ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto –; nei confronti di tutti i soggetti che nell'anno accademico 2007/2008 partecipavano alla prova preselettiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso tutti gli atenei italiani con l'autorizzazione a procedere alla notifica con i modi di cui all'articolo 150 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) al seguente indirizzo [www.miur.it](http://www.miur.it). I ricorrenti hanno denunciato: 1) Violazione e/o falsa applicazione della legge n.

264/1999, per erronea formulazione delle domande e/o delle 5 risposte possibili nei test di ammissione per l'a.a. 2007-2008; erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione e/o falsa applicazione dei principi del diritto comunitario di proporzionalità ed adeguatezza della prova e di imparzialità tra i candidati, cosicché la prova di ammissione non è uno strumento idoneo a garantire agli studenti adeguati standard formativi, ed una corretta proporzione tra l'offerta formativa e la domanda di istruzione; violazione degli artt. 43 e 49, 47, 149 e 150 del Trattato CE, in quanto la prova di ammissione non garantisce un'effettiva libertà di stabilimento, poiché anche la formazione universitaria in un determinato Stato consente l'esercizio del diritto di stabilimento in un determinato Stato membro per svolgere attività professionali; violazione della direttiva 2005/36/CE, che disciplina il riconoscimento dei titoli che autorizzano l'esercizio dell'attività di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica e farmacista, e si basa sulla condizione di un'armonizzazione preventiva della formazione d'accesso alle singole professioni. 2) Illegittimità dei quesiti formulati da un'apposita Commissione di esperti incaricata dal MIUR ai fini della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della illogicità ed incoerenza, e per violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione, in quanto alcune domande del quiz predisposto dal MIUR non avevano nemmeno una risposta corretta,

ovvero contemplavano più di una risposta “possibile”, ed in quanto i ricorrenti hanno perso tempo a risolvere quesiti errati. 3) Illegittimità dell’annullamento dei quesiti in fase successiva all’attribuzione del punteggio ai candidati, i cui elaborati sono stati corretti senza l’attribuzione di alcun punteggio a quanti hanno risposto alle due domande nn. 71 e 79. Eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 del D.M. 17 maggio 2007, che individuava un numero di 80 quesiti, non invece di 78, per la prova di ammissione; motivazione generica e insufficiente, con particolare riferimento alla nota al quesito n. 71. Violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 4) Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., con riferimento (a) alla discriminazione fra i candidati secondo l’ateneo prescelto, in quanto le graduatorie presso i singoli atenei hanno stravolto il principio della *par condicio* che avrebbe dovuto garantire un identico test di ammissione per i candidati di tutta Italia; (b) alla differenza di formazione tra candidati provenienti da altre facoltà scientifiche e candidati provenienti dalla scuola superiore, in quanto la difficoltà della prova addirittura ostacola l’accesso allo studio ai più meritevoli e capaci diplomati; (c) con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo, anche per pura casualità, a rispondere ai quesiti nn. 71 e 79; (d) con riferimento a quanti casualmente non hanno

risposto ovvero hanno risposto bene ai quesiti, o ad alcuno degli ulteriori 20 quesiti contenuti nella prova di ammissione e comunque errati, mal formulati, con più di una risposta possibile o con nessuna corretta;

(e) alle irregolarità, e con riferimento a quanti hanno eventualmente ricevuto le risposte “esatte” via sms o in altro modo in sede di svolgimento della prova;

5) violazione della Legge 264 del 1999 e degli standard formativi previsti dalla normativa europea.

6) Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, della segretezza, della *par condicio* e della trasparenza anche per la omessa redazione dei verbali da parte della Commissione che ha redatto il test; violazione del principio di conoscibilità dell’attività amministrativa, di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 della Cost., violazione dell’art. 113 e 24 Cost. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 09.05.1994, n. 487; violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 686/1957. Violazione degli obblighi di vigilanza e dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’attività della Pubblica Amministrazione: omissione degli obblighi di vigilanza in capo alla commissione ed ai vigilanti i quali sono rimasti indifferenti davanti all’utilizzo da parte dei candidati di telefoni cellulari, apparecchi palmari, altri strumenti elettronici, possesso di borse, zaini, libri o appunti in violazione delle regole di segretezza ed imparzialità tra i concorrenti; per la presenza fisica di terze persone in sede di svolgimento della prova che suggerivano le risposte ai candidati; suggerimenti provenienti dagli stessi membri della com-

missione; assenza di controlli su quanti si allontanavano dall'aula, il tutto in violazione delle disposizioni sopra richiamate volte a garantire *par condicio* tra i candidati e trasparenza, segretezza ed imparzialità della prova; disparità di trattamento dei concorrenti circa l'orario di inizio della prova (secondo il D.M. del 17 maggio 2007 ore 11.00) e di consegna dell'elaborato, il che, assieme alla consegna di buste contenenti le domande già aperte e alla richiesta di riconsegna degli elaborati non sigillati (come invece prescritto dalla legge) ha determinato fughe di notizie e violazioni anche nella riservatezza (come confermato dai picchi di punteggio addirittura solo in alcune aule di determinati atenei; il modulo delle risposte non aveva il codice corrispondente; disparità di trattamento per quanto riguarda la durata della prova; soggetti che hanno proseguito indisturbati ad apporre le risposte una volta scaduto il tempo a disposizione; la distribuzione, in alcuni casi, dei candidati in aula per cognome, e discrezionalità nella scelta del posto a sedere, presenza di candidati "suggeritori"; presenza in aula di persone con un alto grado di confidenza con i membri della commissione; 7) mancata copertura di tutti i posti riservati agli studenti extracomunitari e cinesi: per non aver ripartito l'Amministrazione tutti i posti disponibili tra i candidati idonei essendo rimasti vacanti i posti disponibili per i cittadini extracomunitari per l'assenza di pretendenti e successivamente non riassegnati, non emergendo alcuna limitazione di legge all'utilizzo e alla ripartizione successiva degli stessi. 8) Illegittimità del

bando e violazione dell'art. 4 della Legge 264/1999 e del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con particolare riferimento all'art. 6 per quanto concerne le procedure di selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – contraddittorietà e illogicità; 9) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli atenei. Omessa motivazione della istruttoria. Illegittima riduzione dei posti così come indicati da ogni singolo ateneo con contestuale violazione dell'art. 3 della legge 264/99. 10) Violazione nella determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale; violazione nella prevalenza del sistema del criterio del fabbisogno formativo rispetto al criterio prioritario dell'offerta potenziale. Errata istruttoria nella determinazione numerica stessa del contingente disponibile scaturente dal fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo confliggente con la documentazione delle associazioni dei medici. Con motivi aggiunti è stato poi impugnato altresì il decreto del 21 novembre 2007 prot. gab. 13034, con il quale il MIUR ha stabilito che “non ricorre alcuna ragione per modificare il D.M. 17 maggio 2007 (in particolare l'art. 3)”, denunciandone l'illegittimità in via derivata e per vizi propri: a) violazione delle regole di selezione di cui al D.M. 17 maggio 2007; b) violazione del principio di affidamento dei candidati al corretto svolgimento della

prova; c) discriminazione fra i candidati conseguente all'annullamento dei quesiti nn. 71 e 79; d) eccesso di potere per contraddittorietà.

Avv. Michele Bonetti